

e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART.14 - L' Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo): composizione e durata in carica.

1. L'Organo Amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le Associate e gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso la/il Presidente, che può variare da 7 (sette) a 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri dell'Organo di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. Al suo interno nomina la/il vicepresidente ed la/il segretaria/o amministrativa/o.

2. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. Non può essere eletta/o Consiglieria/o, e se nominata/o decade dalla carica, interdetta/o, L'inabilitata/o, la/il fallita/o, o chi è stato condannata/o ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art.2382 del Codice civile e successive modifiche).

4. Le Consigliere e i Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

ART.15 - L'Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche a qualcuno dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. La rappresentanza dell'Associazione spetta alla/il Presidente. Il potere di rappresentanza è generale ed eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo Settore.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato dalla/dal Presidente ogni qualvolta ella/egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle Consigliere e dei Consiglieri.

3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche e-mail, che deve pervenire alle Consigliere e ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. L'Organo di Amministrazione è presieduto dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra/o Consiglieria/e individuata/o tra le/i presenti.

6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle/dei presenti. Non sono ammesse deleghe. A parità di voti prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro le/i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione, il verbale può anche essere con appositi strumenti registrato e conservato, i soci possono con apposita richiesta al direttivo in carica avere l'accesso al materiale audio/video così prodotto.

9. L'Organo di Amministrazione si riunisce presso la sede legale, o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure con i partecipanti dislocati in più luoghi audio/video collegati alle condizioni, tutte necessarie, che:

siano rispettate le formalità di convocazione in ordine ai luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire salvo che si tratti di adunanza totalitaria;

sia consentito alla/al Presidente di svolgere le proprie funzioni ed accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e le dichiarazioni oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART.16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione.

1. L' Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi Associativi.

In particolare, sono compiti di questo organo:

- a) a) predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare la/il Vicepresidente e la Tesoriera/il Tesoriere dell'Associazione;
- d) deliberare circa l'ammissione delle Associate/degli Associati e nel caso motivarne il rigetto;
- e) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli delle Associate/degli Associati;
- b) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- d) procedere al conferimento di incarichi professionali determinandone prestazioni e compensi, nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone mansioni e retribuzione, necessari al corretto funzionamento dell'associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie nei limiti previsti dall'Art. 9 comma 3 del presente Statuto;
- e) determina eventuali compensi e rimborsi spese nei confronti delle/degli artiste/i e di chiunque altro ne abbia diritto;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa

affidati;

- g) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- h) adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge 675/96 e GDPR Reg. UE 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni; individuare le attività diverse di cui all'art. 2 comma 7, del presente statuto documentandone il carattere secondario e strumentale.

2. L'Organo di Amministrazione può attribuire, a uno o più dei suoi membri, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. La/il Segretaria/o amministrativa/o (Tesoriere) si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dall'Organo di Amministrazione o dalla/dal Presidente. Cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alla deliberazione dell'Organo di Amministrazione e predispose il rendiconto gestionale. Può essere revocata/o dall'Organo di Amministrazione col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ART.17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione.

1. La carica di Consigliera/e si perde per:

- a) a) scadenza del mandato;
- b) b) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- a) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, del presente Statuto;
- b) d) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui una/o o più Consigliere/i cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista delle/dei non elette/i nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle/dei Consigliere/i, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e la/il Presidente o, in subordine, la/il Consigliera/e più anziana/o di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione delle/dei nuove/i Consigliere/i, le/i Consigliere/i cessate/i rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.18 – La/il Presidente: poteri e durata in carica.

1. La/il Presidente è la/il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. La/il Presidente è eletta/o direttamente dall'Assemblea tra le proprie associate e i propri associati.

3. La/il Presidente dura in carica 3 (tre) anni; 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato l'Organo di Amministrazione convoca l'Assemblea per l'elezione della/del nuova/o Presidente.

4. Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi di associate/i che dei terzi;**
- b) b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;**
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;**
- c) b) convocare e presiedere l'Assemblea delle associate e degli associati e le riunioni dell'Organo di Amministrazione.**

5. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituita/o dalla/dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultima/o, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

6. L'incarico di Presidente dell'Associazione è svolto a titolo gratuito e non può in alcun modo essere retribuito.

ART.19 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;**
 - a) revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;**
- b) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.14, del presente Statuto;**
 - b) perdita della qualità di associata/o a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.7 del presente Statuto.**

2. Qualora la/il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al 1 punto del presente articolo, la/il Vicepresidente o, in subordine, la/il Consigliera/e più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere all'elezione della/del nuova/o Presidente. Fino all'elezione della/del nuova/o Presidente, la/il Presidente cessata/o rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.20 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa non necessariamente fra le Associate/gli Associati. Può essere, a scelta dell'Assemblea:

- monocratico**
- collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti.**

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno una/un Presidente.

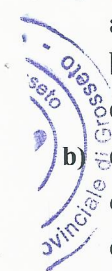
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige un verbale che va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART.21 - Competenze dell'Organo di Controllo.

1. È compito dell'Organo di Controllo:

- 
- a) a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;**
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;**
 - b) esercitare il controllo contabile;**
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;**
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;**
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea, cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.**

2. Nei casi previsti dall'art.31 c.1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione che è rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.22 - Revisione legale dei conti.

1. La/il Revisore legale dei conti, nominata/o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o per scelta associativa, potrà essere anche monocratico. L'incarico è affidato dall'Assemblea, i suoi componenti dovranno essere iscritti all'apposito registro dei revisori legali dei conti.

2. La/il Revisore legale dei conti rimane in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la/il Revisore legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

4. La/il Revisore legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in

modo obiettivo e imparziale.

5. In ogni caso le funzioni di revisione legale dei conti saranno svolte nel rispetto delle norme inderogabili di legge previste per il relativo Albo professionale, anche per quanto attiene ai compensi.

ART.23 - Responsabilità degli Organi Sociali.

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. Le/i Consigliere/i, le direttrici/i direttori generali, i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, delle fondatrici/dei fondatori, delle associate /degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

3. La/il Presidente dell'Organo di Amministrazione è l'unica persona delegata nei rapporti con gli uffici previdenziali ed assistenziali e comunque con tutte le pubbliche amministrazioni e di conseguenza, l'unica/o responsabile.

Titolo V I libri sociali.

ART.24 - Libri sociali e registri.

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

1. il libro delle associate/degli associati;
- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- c) il registro delle volontarie/dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

ART.25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatrici/fondatori, associate/i, lavoratrici/lavoratori e collaboratrici/collaboratori, Consigliere/i e altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili, ricavi, rendite, proventi, entrate di qualunque e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

3. L'Associazione potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e nel rispetto delle norme di legge.

ART.26 - Fonti di finanziamento.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative contributi delle iscritte/degli iscritti;**
 - b) contributi pubblici e privati;**
 - c) donazioni e lasciti testamentari;**
 - d) rendite patrimoniali;**
 - e) attività di raccolta fondi;**
 - f) cessione o erogazione di beni e servizi;**
 - g) erogazione di servizi istituzionali confacenti con gli scopi aziendali;**
 - h) iniziative promozionali;**
rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - j) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;**
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.**

ART.27 - Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

1. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e, ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

3. L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, e, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, l'Organo di Amministrazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli associati entro gli stessi termini del punto 1.

Titolo VII Clausola arbitrale (arbitro unico).

ART.28 – Clausola arbitrale.

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le associate/gli associati, o tra associate/i e l'associazione aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controversia nei confronti dei componenti il

comitato direttivo, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese le controversie relative alle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di associata/o, sarà devoluta al giudizio di un arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dalla/dal presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede l'associazione ed il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.

2. L'arbitrato sarà rituale ed il giudizio sarà reso secondo diritto.

3. Per tutto quanto non precisato dalla seguente clausola, dovrà essere rispettata la disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5 e successive modifiche.

Titolo VIII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.

ART.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

- Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle associate/degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

- L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore

Titolo IX Disposizioni finali

ART.30 - Logo e siti web.

L'uso del logo dell'Associazione è consentito solo previa autorizzazione dell'Organo di amministrazione. Il dominio internet ed il sito sono di proprietà dell'Associazione.

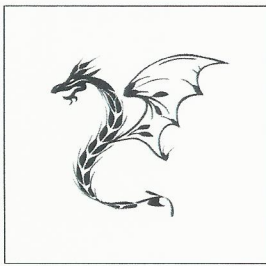
- (<https://associazionedrago.eu/>)

- (<https://www.facebook.com/dragodellecollinemetallifere/>)

- (<https://www.instagram.com/drago.collinemetallifere/>)

Per scopi promozionali ed esigenze pubblicitarie e grafiche, senza che venga meno il valore a tutti gli effetti di denominazione sociale, l'associazione potrà anche assumere la grafia logo in esempio anche in tutte le sue varianti di contorno e colore :





ART.31 - Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



VERSATI €..... REG.TO A GROSSETO
IN DATA *Eseute* IL 28/05/2021
C/O..... AL N. 1524 MOD. 3.....

Direzione Provinciale di Grosseto
Ufficio Territoriale di Grosseto



GUAZZINI ALESSIO
01.12.2021 22:33:27 UTC